

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO  
COMMERCIALISTI**

### NOVITÀ

---

3	SOGGETTI IVA	Nuove comunicazioni trimestrali IVA
4	SOGGETTI IVA	Credito d'imposta per adeguamento tecnologico legato ai nuovi obblighi di comunicazione IVA
5	TUTTI I SOGGETTI	Nuovo criterio di scomputo delle ritenute subite entro la presentazione della dichiarazione
6	TUTTI I SOGGETTI	Indagini finanziarie - Limiti alle presunzioni sui prelievi
7	TUTTI I SOGGETTI	Rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi
8	SOGGETTI IVA	Rimborsi IVA - Visto di conformità garantito da polizza assicurativa - Condizioni di efficacia
9	SOGGETTI IVA	Dichiarazioni d'intento - Approvazione del nuovo modello
10	SOGGETTI IVA	Opzione per l'invio dei dati delle fatture e dei corrispettivi - Attivazione del servizio <i>online</i>
11	SOGGETTI PRIVATI	Canone RAI - Dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio TV

SOGGETTI IVA

Con l'approvazione definitiva della L. 225/2016, di conversione del DL 193/2016, è prevista l'introduzione di nuovi obblighi in tema di comunicazioni IVA, nonché l'abolizione di alcuni adempimenti e l'innalzamento della soglia (da 15.000,00 a 30.000,00 euro) per l'esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia o rilascio del visto di conformità.

### NUOVE COMUNICAZIONI IVA

L'art. 4 co. 1-2 del DL 193/2016 convertito introduce:

- la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi del novellato art. 21 del DL 78/2010;
- la comunicazione trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell'art. 21-*bis* del DL 78/2010.

Per il primo anno, la comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro il:

- 25.7.2017, per i dati riferiti ai primi due trimestri del 2017;
- 30.11.2017, per i dati riferiti al terzo trimestre del 2017;
- 28.2.2018, per i dati riferiti al quarto trimestre del 2017.

La comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni dovrà essere effettuata entro il:

- 31.5.2017, per i dati relativi al primo trimestre del 2017;
- 18.9.2017, per i dati relativi al secondo trimestre del 2017 (in quanto il 16.9.2017 cade di sabato);
- 30.11.2017, per i dati relativi al terzo trimestre del 2017;
- 28.2.2018, per i dati relativi al quarto trimestre del 2017.

### ABOLIZIONE DI ADEMPIMENTI

L'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione periodica determina l'abolizione:

- dello "spesometro" annuale (si intende ancora dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA del soggetto passivo);
- della comunicazione delle operazioni con Stati o territori "*black list*" (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
- della presentazione dei modelli Intrastat per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dall'1.1.2017;
- della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di *leasing*, locazione e noleggio ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73, a decorrere dall'1.1.2017;
- della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dall'1.1.2017).

## DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Con l'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato:

- nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al 2016 (da presentarsi, quindi, entro il 28.2.2017);
- tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni d'imposta a decorrere dal 2017.

Quindi, per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2017, il termine di presentazione è fissato nel giorno 30.4.2018.

## ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Con la conversione in legge del DL 193/2016, si prevede inoltre:

- l'aumento da 15.000,00 a 30.000,00 euro del limite per l'esecuzione dei rimborsi IVA senza rilascio del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) ovvero senza prestazione della garanzia patrimoniale ove richiesta;
- la riduzione da cinque a tre anni dei termini di accertamento per chi opterà per la trasmissione telematica delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
- il rinvio all'1.4.2017 dell'obbligo, per i gestori di distributori automatici, di memorizzare e trasmettere elettronicamente i dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015;
- significative modifiche alla disciplina dei depositi IVA, con effetti dall'1.4.2017;
- l'obbligo di fatturazione elettronica, dall'1.1.2018, per gli operatori che vendono beni di importo superiore a 154,94 euro a "viaggiatori" residenti al di fuori della UE;
- la chiusura d'ufficio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione.

FISCALE

## CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO LEGATO AI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IVA

Art. 4 del DL 193/2016, conv. L. 225/2016

### SOGGETTI IVA

In considerazione dei costi per l'adeguamento tecnologico connesso alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, il nuovo art. 21-*ter* del DL 78/2010 (introdotto dall'art. 4 co. 2 del DL 193/2016 convertito) prevede l'attribuzione, per una sola volta, di un credito d'imposta di 100,00 euro a favore dei soggetti che:

- siano obbligati alla presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture o delle liquidazioni IVA ai sensi degli artt. 21 e 21-*bis* del DL 78/2010;

- ovvero abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Tuttavia, il credito d'imposta è attribuito a condizione che si tratti di soggetti:

- in attività nel 2017;
- e che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento viene sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari inferiore o pari a 50.000,00 euro.

## SOGGETTI CHE TRASMETTONO IN VIA TELEMATICA I DATI DEI CORRISPETTIVI

Nell'ipotesi in cui gli stessi soggetti di minori dimensioni (obbligati all'invio delle comunicazioni di cui agli artt. 21 e 21-*bis* del DL 78/2010 ovvero aderenti al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) esercitino l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, beneficiano dell'attribuzione, *una tantum*, di un ulteriore credito d'imposta pari a 50,00 euro (che si somma, dunque, al credito di 100,00 euro).

Tuttavia, al fine di usufruire di tale agevolazione aggiuntiva, occorre che l'opzione per la trasmissione dei dati dei corrispettivi sia esercitata entro il 31.12.2017.

## UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Entrambe le tipologie di credito d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dall'1.1.2018;
- devono essere evidenziate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico, nonché nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo.

## AIUTI "DE MINIMIS"

Le suddette agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento comunitario n. 1407/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*".

FISCALE

## NUOVO CRITERIO DI SCOMPUTO DELLE RITENUTE SUBITE ENTRO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 5 co. 2-*bis* e 2-*ter* del DL 193/2016, conv. L. 225/2016

TUTTI I SOGGETTI

Tra le novità introdotte in sede di conversione del c.d. "decreto fiscale" (DL 193/2016) va segnalata la modifica al criterio di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto in relazione

ai redditi tassati per competenza, previsto dall'art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall'art. 25-*bis* del DPR 600/73.

## SCELTA TRA LO SCOMPUTO SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA O DI CASSA

Sostituendo la lett. c) dell'art. 22 co. 1 del TUIR, si dispone che, per le ritenute operate nell'anno successivo a "quello di competenza" dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:

- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi;
- scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale le ritenute sono operate.

La modifica introduce, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell'anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa). Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e art. 25-*bis* co. 3 del DPR 600/73).

## RITENUTE INTERESSATE DAL NUOVO CRITERIO

Mediante la modifica dell'art. 25-*bis* co. 3 del DPR 600/73, analogo principio è esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

Le stesse regole operano quindi con riferimento alle ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all'appaltatore (art. 25-*ter* del DPR 600/73) e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).

## ESEMPIO

Con riguardo alle provvigioni di competenza del periodo d'imposta 2016 "solare", le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2017 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 (al più tardi, entro il 30.9.2017) sono scomputabili dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2016 (UNICO 2017) o, in virtù della novità normativa, dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2017 (UNICO 2018).

FISCALE

## INDAGINI FINANZIARIE - LIMITI ALLE PRESUNZIONI SUI PRELIEVI

Art. 7-*quater* co. 1.DL 193/2016, conv. L. 225/2016

TUTTI I SOGGETTI

Il DL 22.10.2016 n. 193 ha modificato l'art. 32 del DPR 600/73, limitando l'operatività delle presunzioni legali derivanti dai prelievi non giustificati.

In primo luogo, sempre in merito ai prelievi non giustificati, si espunge il riferimento ai compensi, recependo in tal modo il disposto di Corte Cost. 6.10.2014 n. 228, che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 32 del DPR 600/73 nella parte in cui, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, prevedeva che dai prelievi non giustificati potesse desumersi la presenza di compensi non dichiarati.

Sempre in merito ai prelievi, si introduce un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione non può operare.

Stante la formulazione normativa, poco cambia per i versamenti, che, a prescindere dall'importo, continuano a tramutarsi in ricavi o compensi non dichiarati, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduta, nella misura in cui non siano giustificati.

FISCALE

## ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Comunicato stampa Equitalia 2.12.2016

TUTTI I SOGGETTI

Equitalia, in data 2.12.2016, ha approvato la riedizione del modello "DA1", che va utilizzato per la presentazione delle istanze di rottamazione dei ruoli, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (il termine scade il 31.3.2017), il quale recepisce le novità della L. 1.12.2016 n. 225, di conversione del DL 22.10.2016 n. 193.

Relativamente al pagamento degli importi:

- se il versamento è in unica soluzione, il termine scade a luglio 2017;
- se si opta per il pagamento rateale, ferme restando le scadenze di legge (per il 70%, a luglio, settembre e novembre 2017, per il 30% ad aprile e settembre 2018), il contribuente può scegliere tra diverse opzioni.

Ad esempio, come da tabella allegata al modello, si può scegliere di versare il 70% a luglio 2017 e il 30% ad aprile 2018, oppure il 35% a luglio 2017, il 35% a settembre 2017, il 15% ad aprile 2018 e il restante 15% a settembre 2018.

Si segnala che:

- rientrano nella sanatoria i carichi, fiscali e contributivi, affidati ad Equitalia dall'1.1.2000 al 31.12.2016;
- la sanatoria comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;
- solo per le sanzioni relative al Codice della Strada, è ammessa la sanatoria se l'ente competente si avvale di Equitalia, e ciò causa il mantenimento della sanzione ma lo stralcio degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e delle maggiorazioni ex art. 27 della L. 689/81;

- entro il 28.2.2017, Equitalia comunica ai contribuenti eventuali carichi affidati ma non ancora notificati ai medesimi;
- entro il 31.5.2017, Equitalia liquida gli importi, indicando altresì l'esatto giorno di scadenza per il versamento del totale o delle singole rate.

Per le entrate riscosse dagli enti locali o dai loro concessionari, iscritti all'albo dell'art. 53 del DLgs. 446/97, l'ente locale può, entro sessanta giorni dal 3.12.2016, deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali notificate dall'1.1.2000 al 31.12.2016.

FISCALE

## RIMBORSI IVA - VISTO DI CONFORMITÀ GARANTITO DA POLIZZA ASSICURATIVA - CONDIZIONI DI EFFICACIA

Ris. Agenzia delle Entrate 6.12.2016 n. 112

### SOGGETTI IVA

Con la ris. 6.12.2016 n. 112, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'efficacia del visto di conformità rilasciato dal professionista in relazione ad un'istanza di rimborso IVA, nell'ipotesi in cui la polizza assicurativa stipulata dal professionista per la responsabilità civile preveda un massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.

### FATTISPECIE

Nel caso di specie, una società ha presentato istanza di rimborso IVA recante visto di conformità del professionista, garantito a sua volta da polizza assicurativa. Tuttavia, il massimale della polizza risulta inferiore alla somma chiesta a rimborso, per cui l'interpellante chiede se, in tale ipotesi:

- il visto risulti efficace soltanto in parte (per cui il soggetto passivo interessato sarebbe tenuto a presentare un'ulteriore polizza a garanzia dell'importo non coperto);
- il visto risulti del tutto inefficace (per cui il soggetto passivo sarebbe tenuto a presentare una polizza ulteriore a garanzia dell'intero importo).

### EFFICACIA DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L'Agenzia ricorda che, ai sensi dell'art. 22 del DM 164/99, i professionisti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato:

- al numero di contribuenti assistiti;
- al numero di visti di conformità, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciati;
- e, comunque non inferiore a 3.000.000,00 di euro.

Da tale disposizione si evince che l'efficacia del visto non è condizionata alla circostanza che l'importo del massimale della polizza sia pari o superiore alle somme chieste a rimborso dai clienti.

La polizza, infatti, ha la funzione di garantire il completo risarcimento ai clienti dell'eventuale danno arrecato e delle eventuali sanzioni amministrative e non quella di assicurare



all'Erario la possibilità di recuperare il credito IVA rimborsato qualora si ravvisi, successivamente, la non spettanza.

Pertanto, nel caso di specie, il visto di conformità rilasciato dal professionista non può ritenersi privo di efficacia e il soggetto istante non può essere obbligato a prestare garanzia per ottenere il rimborso, salvo che lo stesso si trovi in una delle situazioni di rischio di cui all'art. 38-*bis* co. 4 del DPR 633/72.

Una diversa conclusione, osserva l'Agenzia, oltre ad avere l'effetto di traslare l'onere della garanzia in capo al professionista, sarebbe in contrasto con la *ratio* delle recenti modifiche intervenute in materia di rimborsi IVA, con le quali è stato eliminato l'obbligo generalizzato di prestazione della garanzia.

FISCALE

## DICHIARAZIONI D'INTENTO - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO

Prov. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221

### SOGGETTI IVA

Con il provv. 2.12.2016 n. 213221, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

### CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il nuovo modello è composto:

- dal frontespizio, nel quale occorre indicare i dati del richiedente e dell'eventuale rappresentante; la dichiarazione d'intento; i dati del destinatario; la firma del richiedente;
- dal quadro A, in cui occorre indicare i dati relativi al *plafond* e l'impegno alla trasmissione telematica.

### NOVITÀ DEL MODELLO

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014.

Si rileva che, rispetto al modello precedente, è stato eliminato il campo 3, "operazioni comprese nel periodo da...a..." nella sezione dedicata alla dichiarazione d'intento presente nel frontespizio.

Le modifiche apportate, si precisa nel provvedimento, non comportano variazioni alla possibilità, per gli esportatori abituali, di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, ma permettono un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'uso improprio del regime agevolativo.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le dichiarazioni d'intento emesse dagli esportatori abituali devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al provv. 213221/2016.

La trasmissione può essere effettuata utilizzando il *software* "Dichiarazione d'intento".

Si precisa che, ai fini della consegna al fornitore, è consentita la stampa della sola dichiarazione, escludendo il quadro A.

Inoltre, il fornitore potrà ottenere il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento accedendo all'apposito servizio disponibile sul sito dell'Agenzia.

## DECORRENZA

Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare in relazione agli acquisti da effettuare a partire dall'1.3.2017.

FISCALE

## OPZIONE PER L'INVIO DEI DATI DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO *ONLINE*

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9.12.2016 n. 233

### SOGGETTI IVA

Con il comunicato stampa pubblicato in data 9.12.2016, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che, a partire dal 13.12.2016, è possibile esercitare, mediante apposito servizio *online*, le opzioni per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture ai sensi degli artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

## QUADRO NORMATIVO

Il DLgs. 127/2015 ha previsto la possibilità, per i soggetti passivi IVA, di optare per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate, a fronte della fruizione di alcune agevolazioni (*in primis*, l'accesso in via semplificata ai rimborsi IVA).

Le medesime agevolazioni sono riconosciute ai commercianti al minuto che, oltre a garantire l'invio dei dati delle fatture, memorizzano e trasmettono in via telematica anche i dati dei corrispettivi giornalieri.

Con i provvedimenti attuativi 28.10.2016 nn. 182070 e 182017, l'Agenzia ha definito i dati da trasmettere, i termini di invio, nonché i termini di esercizio delle opzioni.

## MODALITÀ DI ESERCIZIO

Come indicato nel comunicato stampa in argomento, l'opzione deve essere esercitata utilizzando la piattaforma "Fatture e Corrispettivi" disponibile dalla *home-page* del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il servizio relativo alle opzioni è stato reso disponibile a partire dal 13.12.2016 e gli operatori interessati potranno accedervi mediante le credenziali Entratel, Fisconline, CNS o Spid.

## RINVIO DEL TERMINE DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI PER IL 2017

Le opzioni vincolano i soggetti aderenti per un minimo di cinque anni e il termine per l'esercizio delle stesse è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente alla relativa applicazione.

Tuttavia, per i soggetti che intendono esercitare una o entrambe le opzioni a partire dal 2017 (e per i quattro anni successivi), il termine è stato posticipato dal 31.12.2016 al 31.3.2017. L'Agenzia ha concesso, dunque, tre mesi di tempo aggiuntivi per valutare l'opportunità di aderire ai nuovi regimi, in deroga ai termini ordinariamente previsti.

FISCALE

## CANONE RAI - DICHIARAZIONE DI NON DETTENZIONE DELL'APPARECCHIO TV

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.12.2016 n. 228

### SOGGETTI PRIVATI

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, al fine di evitare eventuali addebiti in bolletta per il mese di gennaio con conseguente necessità di presentare un'istanza di rimborso, è preferibile anticipare la presentazione della prevista dichiarazione sostitutiva, rispetto al termine del 31.1.2017.

Si ricorda che i titolari di utenza elettrica possono presentare la dichiarazione per segnalare la non detenzione di apparecchio TV da parte dei componenti della stessa famiglia anagrafica (con validità annuale) o, in alternativa, per segnalare che il canone non deve essere addebitato perché dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia.

### TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione presentata dall'1.7.2016 al 31.1.2017 ha effetto a partire dall'1.1.2017 per l'intero canone dovuto per il 2017. Tuttavia, posto che l'addebito in bolletta della prima rata di canone partirà già da gennaio, l'Agenzia ritiene opportuno che la suddetta presentazione sia effettuata entro il:

- 31.12.2016, in caso di invio telematico;
- 20.12.2016, in caso di spedizione via posta.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione sostitutiva va presentata:

- direttamente dal contribuente o dall'erede tramite una specifica applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali rilasciate dalla stessa Agenzia;
- oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.

Se non è possibile l'invio telematico, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22, 10121, Torino. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Il modello può altresì essere firmato digitalmente e presentato via PEC all'indirizzo [cp22.sat@postacertificata.rai.it](mailto:cp22.sat@postacertificata.rai.it).